



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 187 del 17/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **19:24** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono membri i Signori:

ADDUCE LAURA	CONSIGLIERE	Presente
AGATE MARIA KATJA	CONSIGLIERE	Presente
BOULANGER MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
DE FRANCIA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
DEPETRIS FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DI LUCA FELICE FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ERRIGO ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GAGLIOTTI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
GIOVE FILOMENA	CONSIGLIERE	Presente
GUIDONI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
LETTIERI ALFONSO	CONSIGLIERE	Assente
MURZIO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
ORLANDO SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
PRATTICO' RAFFAELLA	CONSIGLIERE	Presente
SURIANO MARIA	CONSIGLIERE	Presente
TESIO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
TRAGAIOLI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VACIRCA IRENE	CONSIGLIERE	Assente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
ZANCHETTA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
ZANETTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
ZOAVO FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 22

Assenti n. 3

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: DE FRANCIA PAOLO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: BARBATO SUSANNA.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli Assessori: Angelo TRIBOLO, Silvia ROMUSSI, Carlo GARRONE, Lidia ZANETTE, Emanuele BUGNONE, Dorotea GRIBALDO, Marco TILELLI.

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 17/12/2025

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026.

Deliberazione proposta dal Sindaco ed a relazione dell'Assessore ai Tributi Dott. Carlo Angelo Garrone.

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina specifica inerente l'imposta municipale propria (IMU).

Preso atto dei seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Richiamati i seguenti disposti normativi:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge.

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 20/07/2020 e modificato con deliberazione n.13 del 27/2/2023.

Ravvisato che questa Amministrazione Comunale intende proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale a carico dei possessori di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, già avviato lo scorso anno con la diminuzione dell'aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.

Considerato che, per l'anno in corso, si ritiene opportuno applicare una riduzione dell'aliquota, dall'attuale 1,06% allo 0,52%, anche alle unità abitative, comprensive delle pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art.1 comma 747 della Legge n.160/19.

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata, anche per l'anno 2026, la pressione fiscale riferibile all'IMU dello scorso anno, confermando le aliquote e le riduzioni per tutte le altre fattispecie imponibili, così come approvate con ultima deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2024.

Viste le disposizioni contenute nell'Allegato A del Decreto del MEF 6 settembre 2024, al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo altresì la conservazione degli equilibri di bilancio, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026, come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, in allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" :

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06 %
Terreni agricoli (ad eccezione di quelli nell'area collinare delimitata)	1,06 %
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Abitazione e relative pertinenze locatate con contratto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,52%
Abitazione (ad eccezione categorie A1,A8 e A9) e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con contratto registrato presso Agenzia delle Entrate	0,52%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto l'art. 6, c. 1, del D. Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto.

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 26/11/2025;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile della Dirigente della Direzione Finanze e Organizzazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Congiunta riunitasi in data 10/12/2025 ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari;

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 7 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

1.Di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale propria IMU, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote in allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06 %
Terreni agricoli (ad eccezione di quelli nell'area collinare delimitata)	1,06 %
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Abitazione e relative pertinenze locate con contratto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,52%
Abitazione (ad eccezione categorie A1,A8 e A9) e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con contratto registrato presso Agenzia delle Entrate	0,52%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2.di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera consiliare n.60/2020 e s.m.i., è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, incluse le relative pertinenze; di cui all'art.1 comma 741 lette c) della legge n.160/2019;

3.di dare atto che per tutti gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della Legge n.431 del 9/12/1998, l'art. 1 comma 760 della Legge n.160/2019 prevede la riduzione del 25% dell'imposta municipale unica;

4.di prendere altresì atto che il comma 747 dell'art.1 della Legge n.160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

5.di stabilire che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6.di stabilire che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

7.**di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

8.**di trasmettere** il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento della predetta imposta;

9.**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; in quanto documento allegato al bilancio di previsione.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la relazione illustrativa dell'Assessore Carlo Angelo GARRONE;
- Alle ore 20:31 lascia la seduta la Consiglieria ADDUCE e si unisce nuovamente alla seduta alle ore 20:32. I Consiglieri presenti sono 22;
- Udito l'intervento della Consiglieria ADDUCE che dichiara di non partecipare al voto. L'intervento, qui integralmente richiamato, risulta come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari;
- Udito l'intervento della Consiglieria AGATE. L'intervento, qui integralmente richiamato, risulta come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari;
- Alle ore 20:34 lasciano la seduta la Consiglieria ADDUCE e il Consigliere MURZIO. I Consiglieri presenti sono 20;
- Udito l'intervento dell'Assessore GARRONE. L'intervento, qui integralmente richiamato, risulta come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari;
- Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;

La votazione, espressa su supporto informatico, dà il seguente risultato:

Presenti n. 20 – Votanti n. 19 – Astenuti n. 1 (TRAGAIOLI);

Voti favorevoli n. 19 – Voti contrari n. //.

Visto l'esito della votazione;

Il Consiglio Comunale;

APPROVA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026**”.

Inoltre, il Consiglio comunale, con votazione espressa su supporto informatico, che dà il seguente risultato;

Presenti n. 20 – Votanti n. 19 – Astenuti n. 1 (TRAGAIOLI);

Voti favorevoli n. 19 – Voti contrari n. //.

Visto l'esito della votazione;

Il Consiglio Comunale;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Si dà atto che la registrazione degli interventi è depositata agli atti.

- Alle ore 20:37 si unisce alla seduta la Consiglieria ADDUCE. I Consiglieri presenti sono 21.

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 17/12/2025.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

DE FRANCIA PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

BARBATO SUSANNA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

BARBATO SUSANNA

Prospetto aliquote IMU - Comune di RIVOLI

ID Prospetto 12988 riferito all'anno 2026

Comune parzialmente delimitato (PD) ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Terreni agricoli	- Collocazione: Terreni ricadenti in determinate aree: Area: di collina delimitata ai sensi della Legge n.984/1977 e s.m.i., esenzione per i terreni agricoli ubicati nei seguenti fogli di mappa: - dal n.3 al n.5; - dal n.30 al n.32; - dal n.34 al n. 38; - dal n.40 al n.46; - dal n.48 al n. 51; - dal n.53 al n.55	0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,52%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato	0,52%

	- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	
--	--	--

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: esenzione prevista anche qualora il possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dell'utilizzatore, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 24/11/2025 alle 15:49:47



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rivoli,

Premesso che è stata richiesta l'espressione di un parere in ordine alla Deliberazione avente ad oggetto le modifiche da sottoporre al Consiglio Comunale, ed in particolare:
“APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026”;

Esaminato il testo delle relative deliberazioni e i regolamenti allegati;

Dato atto che l'Art. 239 comma 1 del TUEL, come modificato dal D.L. 174/2012 recita:

239. Funzioni dell'organo di revisione.

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

2. *omissis*

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

.....*omissis*

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

RILEVATO

- Che gli atti in questione rientrano nella disciplina di cui al decreto citato,

ACQUISITA

- Agli atti la documentazione consistente nelle Delibere citate;

PRESO ATTO

- Dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole

Lì, 26/11/2025

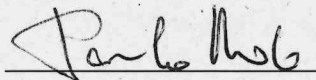
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Roberto BUGNONE Presidente



Dott. Alberto RABBIA Componente - Assente Giustificato

Dott. Paolo UDO Componente





CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2025 / 4189
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -
IMU A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 e art. 153 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Li, 27/11/2025

LA DIRIGENTE
CARNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

Proposta N. 2025 / 4189
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -
IMU A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 27/11/2025

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)